1863

COMUNE DI ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI

Convenzione per rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Ischia nel giudizio proposto da Silvana Piro + 1 c/ Comune di Ischia.

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio tra i costituiti:

1) Sig.ra Pilato Giuseppina nella qualità di Responsabile 1° Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n. 1 - Cod. Fisc. dell'Ente 00643280639;

2) Avv. Claudia Zanghi nata ad Ischia il 12.06.1976, con studio legale in Ischia alla via Leonardo Mazzella n. 178 - Codice Fiscale ZNGCLD76H52E329O - iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 27828

PREMESSO:

- Che con delibera n. 36 del 07.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha affidato all'avv. Claudia Zanghi con studio legale in Ischia alla via Leonardo Mazzella n. 178 l'incarico di resistere nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ischia proposto dalla sig.ra Silvana Piro e da Vincenzo Mazzella n.q. di genitori esercenti la patri potestà sul figlio minore Stefano Mazzella c/ Comune di Ischia con atto di citazione notificato all'ente il 09.03.2016.

- Che con detta delibera di G.C. n. 36/16 è stato stabilito di corrispondere al predetto legale per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, il compenso forfettario di €. 400,00 oltre iva e cpa, in attuazione della delibera di G.C. n. 11 del 14.01.2014.

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite di tradurre in formale atto la reciproca volontà si addiviene alla stipula del presente atto:

ART.1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – La sig.ra Pilato Giuseppina nella qualità di cui in premessa, affida all'avv. Claudia Zanghi che accetta, l'incarico di resistere nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ischia proposto dalla sig.ra Silvana Piro e da Vincenzo Mazzella n.q. di genitori esercenti la patri potestà sul figlio minore Stefano Mazzella c/ Comune di Ischia con atto di citazione notificato all'ente il 09.03.2016.

L'incarico comunque è limitato alla fase del giudizio affidato restando inteso che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto dell'Ente.

ART. 3 - Per lo svolgimento di tale incarico il professionista è autorizzato a prendere visione degli atti inerenti la controversia e comunque ottenere da tutto il personale comunale le informazioni necessarie per il migliore espletamento dell'incarico.

ART.4 - Al professionista incaricato sarà corrisposto per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione di cui ai precedenti punti il compenso forfettario €. 400,00 (euro quattrocento) oltre iva e cpa da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale.

Le spese riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a carico dell'Ente e versate al Comune di Ischia il quale provvederà a liquidare allo stesso solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato

dall'Ente. A titolo di acconto su detto importo forfettario predeterminato potrà essere liquidata su richiesta del professionista una somma non superiore al 40% dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 5 - L'avv. Claudia Zanghi espressamente dichiara di accettare il compenso forfettario determinato nel precedente articolo 4, omnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all'art. 2 ed in conseguenza dichiara di rinunziare, come rinunzia, per l'attività professionale di cui alla presente convenzione ai diritti, onorari e spese di cui alla tariffa professionale. Nessun altro compenso, per l'attività di cui alla presente convenzione, diverso da quello innanzi previsto, può essere richiesto dal menzionato professionista.

ART.6 – Il predetto professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'Ufficio Contenzioso dell'Ente nonché a relazionare sullo stato del procedimento.

ART. 7 - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto per legge in termini di convenzione.

ART. 8 - La presente convenzione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. 36 del 07.04.2016 e sarà registrata solo in caso d'uso con le spese a carico della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Responsabile 1° Servizio — IL PROFESSIONISTA

Giuseppina Pilato — Avv. Claudia Zanghi

Il sottoscritto a norma dell'art. 21 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 fatte le ammonizioni previste dalla stessa legge, attesta che le firme in calce al

presente atto sono state apposte in mia presenza dalle parti costituite, la cui identità mi sono accertato mediante documenti di riconoscimento.

IL SEGRETARIO
Dott. Giovanni Amodio